

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

Provincia di Verona

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6 del 22/02/2023

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – ART.6 D.L. N. 80/2021 - PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2024/2025.

L'Organo di Revisione Fioravanti Moira, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 29/12/2022;

visti:

- l'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- l'articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- l'articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- l'articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- l'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- il d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri soglia e della capacità assunzionale dei comuni);
- l'articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- le linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- l'articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale);
- L'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- L'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi in materia di facoltà assunzionali:

- art. 33 del D.L. 34/2019 come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, dall'art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e,

successivamente, dall'art. 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede che i comuni possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- D.P.C.M. 17/03/2020 pubblicato in data 27/04/2020, avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" adottato in attuazione del citato art. 33 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, cd "Decreto Crescita" che individuava le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica in relazione al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti;
- successiva circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33 comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;
- art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006 (aggiunto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014), il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", cioè al triennio 2011-2013.
- art. 57, comma 3-septies del D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020 che esclude dal metodo di calcolo delle spese di personale le spese di personale finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti.
- parere n. 39639/2021 della Ragioneria Generale dello Stato, ha chiarito che nel caso del regime limitativo delle assunzioni non basato sul turn over ma su criteri di sostenibilità finanziaria, come avviene per Regioni e Comuni, la mobilità non può considerarsi neutrale a livello finanziario.

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 15 febbraio 2023 avente ad oggetto "Approvazione parziale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione semplificato - Sezione 3 Sottosezione 3 Piano triennale dei fabbisogni del personale - Triennio 2023/2025" unitamente agli allegati;

vista la sezione n. 3 "Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)", la quale richiede il parere dell'organo di revisione;

preso atto che l'Organo di revisione Dott. Raniero Mazzucato, con parere n. 20 del 07/12/2022 sul bilancio di previsione 2023-2025 ha riportato testualmente:

“La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art. 6 del D.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Si segnala che la programmazione del fabbisogno del personale sarà approvata con il PIAO nei 30 giorni successivi all’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

L’Organo di revisione ha comunque verificato la coerenza delle previsioni del Bilancio di Previsione 2023/2025 con la programmazione del fabbisogno di personale 2022/2024 approvata con delibera di Giunta Comunale n.23 del 24/02/2022 e di cui ha espresso il proprio parere favorevole”.

preso atto che l’Ente al 31/12/2022 presentava la seguente suddivisione del personale:

Tempo indeterminato		
Categoria	Posti occupati	Profilo Professionale
B	3	3 Operai Specializzati
C	7	2 Istruttori Contabili 2 Istruttori Demografici 2 Istruttori Tecnici 1 Istruttori Amministrativi
D	3	1 Istruttore Direttivo Amministrativo 1 Istruttore Direttivo Polizia Locale 1 istruttore Direttivo Assistente Sociale
Totale: 13 di cui n. 9 donne e n. 4 uomini		

Tempo Determinato		
Categoria	Posti occupati	Profilo Professionale
C	1	1 Istruttore Amministrativo
Totale: 1 di cui n. 1 donna		

Nota: in esito alla riclassificazione del personale, che entrerà in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021 (01/04/2023), occorrerà sostituire - nella declinazione della dotazione organica - alle categorie (A, B, C, D), le nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione) e i nuovi profili professionali che saranno individuati dall’amministrazione al loro interno.

Preso atto che in applicazione delle regole introdotte dall’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, con riferimento alla classe demografica di appartenenza, la percentuale nel decreto attuativo in Tabella 1 è pari al 27,2 % e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,2% e l’ente :

- ha effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2019, 2020 e 2021 per le entrate, al netto nel FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2021 per la spesa di personale;
- evidenzia un rapporto percentuale tra spesa e entrate pari al 19,58% . La stessa percentuale pone il Comune di San Giovanni Ilarione al di sotto del primo "valore soglia" del 27,2%;
- dispone di un margine di incremento massimo teorico pari ad euro 209.363,36, mentre il limite di spesa da applicare nell'anno 2023 è pari a euro 647.550,98

preso atto che

- l'ultimo rendiconto approvato del Comune di San Giovanni Ilarione è riferito all'anno 2021;
- il comune ha n. 4.901 abitanti;
- il comune non fa parte di unioni di comuni.

rilevato che:

- la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP è pari ad euro 537.623,93 (Macroaggregato 1.01.00.00.000);
- le entrate correnti sono le seguenti:

Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.173.197,01	2.166.344,64	2.205.839,98
2 - Trasferimenti correnti	129.232,96	382.205,65	250.860,66
3 - Entrate extratributarie	359.366,18	289.469,48	379.699,22
Totale entrate	2.661.796,15	2.838.019,77	2.836.399,86
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			2.778.738,59
F.C.D.E.			32.461,81
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			2.746.276,78

- Il rapporto spesa/entrate è pari al 19,58 %:

Rapporto spesa/entrate	Soglia
19,58 %	27,20 %
Soglia rispettata	SI – ENTE VIRTUOSO

- Il calcolo degli spazi assunzionali 2023-2025 è il seguente:

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Numeratore	537.623,93	611.007,66
Denominatore	2.746.276,78	2.777.539,46
Percentuale Tabella 1	27,20%	27,20%
Valore massimo teorico	209.363,36	144.483,07
TOTALE TABELLA 1	746.987,29	755.490,73

FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Spese di personale 2018	509.882,66	509.882,66
Percentuale di Tabella 2	27%	28%
Valore massimo teorico	137.668,32	142.767,14
TOTALE TABELLA 2	647.550,98	652.649,80
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	89.765,63	89.765,63
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS n. 12454/2021 di non cumulabilità tra resti e spazi assunz.)		
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	599.648,29	599.648,29
<i>di cui resti</i>	<i>89.765,63</i>	<i>89.765,63</i>
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	647.550,98	652.649,80
<i>di cui maggiori spazi</i>	<i>137.668,32</i>	<i>142.767,14</i>
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	647.550,98	652.649,80
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 2	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Spesa per assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla spesa storica Rendiconto 2018	137.668,32	142.767,14
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO	2023	2024
Spese di personale (rendiconto 2018)	509.882,66	509.882,66
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	137.668,32	142.767,14
LIMITE SPESA DEL PERSONALE	647.550,98	652.649,80
LIMITE SPESA DAL 2025	746.987,29	

Proiezione personale complessiva 2023-2025

INDICATORI	2023	2024	2025
Totale costo annuo del lavoro che si prevede di impegnare	636.747,72	651.645,30	676.492,82
Numero dipendenti ruolo	14	15	15

accerta

- che la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020 e che tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della “soglia”, secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica
- che la spesa di personale per l’anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 296/2006, anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1) come segue:

valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 Euro 626.463,25
spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l’anno 2023: Euro 551.668,89

- che il Comune di San Giovanni Ilarione non ha fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite a rapporti di lavoro flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007-2009.

preso atto

- che a seguito di espressa ricognizione disposta dal Segretario Comunale, in attuazione dell’art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i ed acquisita al prot. n. 2259 il 09/02/2023, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, sia da un punto di vista funzionale che organizzativo, in quanto non risulta personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, sia da un punto di vista finanziario in quanto l’ente rispetta pienamente i vincoli finanziari in materia di spesa di personale.
- ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l’ente ha rispettato i termini per l’approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione;
- l’ente alla data odierna ottempera all’obbligo di certificazione dei crediti di cui all’art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Preso atto che per il comune di San Giovanni Ilarione non soggiace il divieto assoluto di procedere all’assunzione di personale e che lo stesso comune ha in programma il seguente fabbisogno 2023-2025:

Assunzioni TEMPO INDETERMINATO 2023:

Area	Ex cat	PROFILO	MODALITA’	COSTO 2023
Area Istruttori	C	n. 1 Istruttore presso Area Amministrativa	Concorso pubblico / mobilità / scorrimento graduatoria altri enti (da luglio)	€ 12.040,00

Area Funzionari ad elevata qualificazione	D	n.1 istruttore Direttivo Area Economico-Finanziaria	1 progressione verticale da Area Istruttori ad Area Funzionari	€ 1.819,48

Assunzioni TEMPO DETERMINATO 2023:

- Prosecuzione dell'assunzione a tempo determinato effettuata nel dicembre 2022 per il profilo Istruttore Amministrativo ex cat. C.
- Assunzione a tempo determinato per P.N.R.R.
- Eventuale assunzione che si dovesse rendere necessaria per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo con risorse PNRR, la cui spesa è in deroga ai limiti imposti per il lavoro flessibile art.9, comma 28, D.L. 78/2010 e non rileva ai fini dell'art.33 del D.L. 34/2019 e dell'art.1, commi 557 e 562 della L. 296/2006.
- Sostituzione, nei limiti consentiti, di posti che si renderanno temporaneamente vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente ed al Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

Assunzioni TEMPO INDETERMINATO 2024:

Area	Ex cat	PROFILO	MODALITA'	COSTO 2023
Area Istruttori	C	n. 1 Istruttore	Concorso pubblico / mobilità / scorrimento graduatoria altri enti (da luglio)	€ 12.040,00
Area Funzionari ad elevata qualificazione	D	n.1 istruttore Direttivo Area Tecnica	1 progressione verticale da Area Istruttori ad Area Funzionari	€ 1.819,48

Assunzioni TEMPO DETERMINATO 2024:

- Assunzione a tempo determinato per P.N.R.R.
- Eventuale assunzione che si dovesse rendere necessaria per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo con risorse PNRR, la cui spesa è in deroga ai limiti imposti per il lavoro flessibile art.9, comma 28, D.L. 78/2010 e non rileva ai fini dell'art.33 del D.L. 34/2019 e dell'art.1, commi 557 e 562 della L. 296/2006.
- Sostituzione, nei limiti consentiti, di posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente ed al Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

Assunzioni 2025

- Sostituzione, nei limiti consentiti, di posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente ed al Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi
- Per il momento non si effettua alcuna previsione, precisando che ogni valutazione è collegata alla cessazione di personale, tenuto conto altresì del quadro normativo in costante evoluzione.

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione Pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione di contenuti dei piani è effettuata entro 30 giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

raccomanda

un'azione amministrativa svolta nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e attenta alla gestione delle risorse pubbliche

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DM 17/03/2020 – enti virtuosi;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 15 febbraio 2023 avente ad oggetto *“Approvazione parziale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione semplificato - Sezione 3 Sottosezione 3 Piano triennale dei fabbisogni del personale - Triennio 2023/2025”*.

Lì, 22/02/2023

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Moira Fioravanti